



COMUNE DI VILLAPIANA

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Numero 56 Del 17-03-2026

**Oggetto: FONDO RISCHI CONTENZIOSO. - RICOGNIZIONE PROPEDEUTICA
ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PREVISIONE
2026/2028**

L'anno duemilaventisei il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale,

Assiste il Segretario Comunale Dott. Middonna Nicola

Assunti i poteri della

GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 decreto legislativo 267/00 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 48 decreto legislativo 267/2000 provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Per quanto riguarda la Regolarita' contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 17-03-2026

Il Responsabile
F.to Dott. Giovanni SANTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 17-03-2026

Il Responsabile
Avv. Giuseppina Maria Pat Surace

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che:

- tra tali fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso" che il principio contabile applicato 4/2 dell'Allegato al D.lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;
- l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;
- in tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione della sentenza;

Richiamata la lettera h) del paragrafo 5.2. dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011, ove è previsto che: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.... Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”;*

Preso atto che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, evidenzia che *“particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”;*

Preso altresì atto che le Sezioni Regionali della Corte dei Conti nell'espletamento delle proprie attività di controllo hanno richiamato gli Enti Locali:

- ad un *“controllo minuzioso e puntuale del contenzioso con un'analisi specifica delle singole poste e partite”* al fine di una corretta quantificazione del fondo rischi (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia/Romagna, delibera n. 229/2021/PARSE);

- ad *“un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento”*, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *“di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie”* (Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Sicilia, delibera n. 6/2019/SS.RR/PARI);

Rilevato che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con propria

deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR, ha evidenziato che l'Ente è chiamato ... a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

Vista la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Emilia-Romagna, n. 94 del 19/09/2024 per la quale la ricognizione dei contenziosi "... presuppone, al di là del necessario vaglio tecnico preliminare espresso sulla base della documentazione in atti, una decisione circa l'allocatione delle risorse in bilancio, la cui scelta non può che appartenere all'organo politico ..." e che comunque "... La lettura di detti principi conforma quindi sia gli obblighi dell'Ente, il quale è tenuto a un'attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell'Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti ...";

Ritenuto necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile e alle pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, avviando un processo di ricognizione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio;

Ritenuto opportuno, a tal fine determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento da effettuarsi sugli stanziamenti del bilancio di previsione e sui fondi accantonati del risultato di amministrazione, nonché per consentire all'Organo di Revisione dell'Ente di pronunciarsi sulla congruità dei suddetti accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, da applicare secondo a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

ALEA SOCCOMBENZA	% ALEA SOCCOMBENZA	% ACCANTONAMENTO
remota	da 0% a 9,99%	0,00%
possibile	da 10% a 49%	10%
probabile	da 51% a 99,99%	51%
certa	100%	100%

Vista l'analisi del contenzioso in essere effettuata dal servizio legale e contenzioso dell'Ente con cui è possibile quantificare l'accantonamento al corrispondente fondo rischi sulla base della quantificazione del rischio di ogni singola causa, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss. mm. ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Assunti i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione dei contenziosi in essere e la quantificazione del fondo rischi da contenzioso in € 12.840.397,10, da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 sulla base delle risultanze dell'elenco di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che sulla base della presente ricognizione è necessario prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse da accantonare per i contenziosi in essere nel bilancio di previsione 2026 - 2028;
- 3) di dare atto che il Settore Legale e Contenzioso procederà al costante aggiornamento dell'elenco di cui trattasi, relazionando al Servizio Finanziario e all'Organo di Revisione sullo stato del contenzioso in occasione in particolare della stesura di ogni nuovo bilancio, del rendiconto della gestione e della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
- 4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per le motivazioni richiamate nelle premesse;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Gentile Alberico

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Middonna Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-03-2026 al 08-04-2026 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li, 09-04-2026

IL MESSO COMUNALE
F.to Maria Giulia Lo Giudice

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 17-03-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Middonna Nicola

È copia conforme all'originale.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Middonna Nicola